



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha emesso fuori udienza la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 4446/2019 R.G.

TRA

IANNONE ROSARIO GINO, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Galardo, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

-resistente-

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 30.04.2019, parte ricorrente, deduceva:

- di essere titolare di assegno di invalidità, Cat. INVCIV, numero 07153217, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
- che con provvedimento del 02.07.2018 la sede Inps di Caserta comunicava di aver provveduto a rideterminare l'importo della pensione numero 07153217, categoria INVCIV a decorrere dal 01.01.2015, a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2015;
- che nel rideterminare gli importi dell'assegno di invalidità civile per il venir meno dei requisiti reddituali, comunicava al ricorrente di aver ricevuto dal gennaio 2016 al luglio 2018 un pagamento superiore a quanto dovuto, per un importo complessivo di €.12.069,70.

Pertanto, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall'Istituto Previdenziale.

L'Inps, costituitosi in giudizio, esponeva che l'indebito era scaturito da una ricostruzione reddituale sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2015 trasmessa dal pensionato in data 25.02.2018, ove emergeva la percezione di una pensione estera, per un importo annuo di euro 6.200,00, importo superiore al limite reddituale previsto per l'assegno di invalidità civile. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Si osserva che, vertendosi in tema di indebito assistenziale, sono inconferenti i richiami alle norme regolanti la diversa materia dell'indebito previdenziale.

Inoltre, si ricorda che incombe sul ricorrente l'onere della prova circa il suo diritto a trattenere le somme richieste in restituzione, in base al principio secondo cui in tema di indebito (anche previdenziale), ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SS.UU. sentenza n. 18046/2010).

Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. n. 5059/2018; Cass. n. 1585/2010; n. 8970/2014; n. 20992/2004), la questione della ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile trova la sua disciplina generale nell'art. 2033 c.c. e soggiace, pertanto, al termine ordinario di prescrizione.

Non rileva, pertanto, in tale fattispecie la normativa in vigore per l'indebito pensionistico disciplinato ex dall'art.52 comma 2 della legge 88/1989 letto secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art.13 della L.412/1991, che così prevede: *“Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”*

Infatti, la sanatoria prevista da tali norme si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 260, L.662/1996 e dell'articolo 38, comma 7, L.442/2001, soltanto ai *“soggetti che abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia ... a carico dell'INPS”*, mentre è pacifico che le prestazioni di invalidità civile, pur se erogate dall'Inps dopo il 1998, restano ad esclusivo carico dello stato.

La questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti va risolta alla luce della normativa di riferimento applicabile e dei principi generali enucleati nella materia in esame dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Come affermato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005, le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione, rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).

Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme; allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).

Tale disciplina deriva direttamente dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.

Conseguentemente le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.

Ciò posto, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è diversamente regolata a seconda del requisito che difetta.

Con riferimento al requisito reddituale, la norma di riferimento è l'art. 42, comma 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l'Inps e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali".

La disposizione, nell'escludere la ripetibilità esclusivamente di quanto corrisposto indebitamente per il periodo pregresso, riconosce, implicitamente, la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate per motivi connessi all'assenza dei requisiti reddituali per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.

La fattispecie in esame attiene al periodo successivo ed è dunque governata dalla regola della ripetibilità.

La previsione, a giudizio del Tribunale, si pone in linea con la disciplina di settore ed i relativi sviluppi giurisprudenziali che hanno fatto applicazione del principio che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.

Ora, se in relazione all'accertamento di insussistenza del requisito sanitario, solo con la visita di verifica può essere messa in discussione la causale dell'erogazione, determinandosi, da tale momento, una situazione oggettiva di incertezza del diritto non più tutelabile, in relazione al requisito reddituale, stabilito per legge, l'*accipiens* è consapevole, ab origine,

che l'attribuzione patrimoniale non è dovuta e, trattenendo le somme, si pone in condizione di errore inescusabile.

Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente percepisca a decorrere dal 2015 una pensione estera per l'importo di euro 6.200,00 annui.

Ebbene tale reddito risulta evidentemente superiore ai limiti soglia stabiliti ogni anno per legge: euro 4.800,38 per gli anni dal 2015 al 2017; euro 4.853,29 per l'anno 2018.

Deve, indi, ritenersi che l'istante abbia indebitamente percepito, per carenza di requisito reddituale, i ratei di pensione di invalidità civile corrisposti nel periodo di cui è causa.

Le considerazioni su svolte in ordine alla disciplina dell'indebito assistenziale darebbero, di per sé conto, della inconferenza della argomentazioni difensiva sulla tardività dell'azione di recupero dell'INPS; di cui, comunque, è evidente la infondatezza alla luce del principio giurisprudenziale (elaborato in tema di indebito previdenziale in virtù della specifica previsione dell'art. 13 legge 412/1991) secondo cui ove la indebita erogazione derivi dalla omessa o incompleta segnalazione di atti che l'interessato ha l'onere di comunicare all'ente previdenziale, quest'ultimo può procedere al recupero dell'indebito senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, che consente in ogni caso la recuperabilità, venendo meno il presupposto dell'errore imputabile all'Istituto (Cass.10721/2005, 25309/2009).

Pertanto essendo, nel caso in esame, pacifica la omessa segnalazione all'Istituto Previdenziale dei redditi conseguiti dall'anno 2015 (la comunicazione Red per l'anno 2015 risulta inviata solo in data 25.02.2018), è di tutta evidenza la non invocabilità, da parte del ricorrente, di un principio di affidamento sulla legittima erogazione delle somme corrisposte per la prestazione assistenziale di cui è causa.

Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese lite che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge, se dovute.

Santa Maria C.V., data di deposito del provvedimento

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso